

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO*****Sezione Seconda civile e crisi d'impresa***

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **RG. P.U. N. 146-1/2025**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott. Francesco Pipicelli, sentite le parti ricorrente ed OCC- Gestore della Crisi a chiarimento su possibili profili di inammissibilità che sono stati ritualmente integrati ed emendati con deposito di documentazione integrativa in data **10.3.2025**,

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL
PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.**

Visto il ricorso nell'ambito del procedimento unitario n. **RG PU 146-1/2025** depositato per via telematica in data 05.02.2025 da

rappresentata e difesa giusta procura alle liti dall'avv. **FRANCESCA MARIA COCCO** ed assistita dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, presso il Registro del Ministero di Giustizia al n.34/A dell' 1.1.2016, in persona del Gestore della Crisi Avv. Daniele Portinaro con studio e domicilio professionale in Via Solferino 7, Milano (MI), PEC: daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it;

letta l'allegata Relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi Dr. DANIELE PORTINARO;

lette le integrazioni e precisazioni depositate per via telematica al ricorso ed alla relazione particolareggiata in data 10 marzo 2024 con la documentazione integrativa;

viste e richiamate le seguenti conclusioni di cui al ricorso;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; nella relazione OCC, infatti, si legge – quanto al requisito soggettivo – che si tratta di un consumatore che si trova in stato di sovraindebitamento;

evidenziato che nella relazione particolareggiata si espone che:



**“ CONCLUSIONI**

- 1) *In via principale, di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII;*
- 2) *Con il decreto di ammissione ex art. 70 comma 1 CCII, che sia disposto il divieto erga omnes di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;*
- 3) *In caso di osservazioni e/o contestazioni, dare atto della verifica negativa della valutazione del merito creditizio ex art. 69 comma 2 CCII da parte dell'O.C.C e, in ogni caso, della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, come riscontrata anche dall'O.C.C;*
- 4) *Verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione, omologare il piano con sentenza, subordinatamente all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII del coniuge Rosa Pellicanò;*
- 5) *Per gli effetti dell'articolo 71 CCII, autorizzare l'O.C.C all'apertura di conto corrente dedicato alla procedura, verso il quale il debitore effettua i versamenti previsti a piano, mediante accrediti mensili bancari SEPA Direct Debit (SDD, ovvero vecchio R.I.D)”*

rilevato che l'OCC dr. DANIELE PORTINARO ha attestato che la ricorrente:

a. non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Titolo IV, capo II, o al Titolo V, capo IX del CCII;

c. non ha subito, per cause a Lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII in quanto la ricorrente non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle circostanze che seguono, che descrivono condotte incolpevoli o al più connotate da colpa lieve, avendo agito il consumatore per ragioni di necessità e bisogno:

“...In particolare, l'indebitamento dell'Istante (e del coniuge, sig. [redacted]) discenderebbe dalle vicende intercorse a seguito dell'aiuto economico prestato, negli anni 1995 - 1996, ai sig.ri

[redacted] ed alle conseguenze giudiziarie che ne sono scaturite nel





periodo successivo. Di seguito si cercherà di ricostruire più nel dettaglio quanto testé accennato. Gli eventi che hanno compromesso il patrimonio del sig. [redacted] trovano origine nell'anno 1995. Secondo quanto riferito dai coniugi [redacted] occorre preliminarmente segnalare che, nell'anno 1995, gli stessi – anche in presenza di un nucleo familiare numeroso (i.e. composto da 6 membri, di cui 4 figli) e di un'unica entrata costituita dallo stipendio del sig. [redacted] avevano accantonato un cospicuo risparmio di circa lire 50.000,000, al fine di poter far fronte alle esigenze della famiglia e al futuro dei figli. Sempre secondo quanto raccontato dai coniugi [redacted] proprio nell'anno 1995, la sig.ra [redacted] veniva più volte avvicinata da una cugina, sig.ra [redacted] la quale le rappresentava di versare in una situazione di estrema difficoltà economica, che avrebbe comportato il dissesto della propria attività commerciale (di cui era titolare unitamente al marito, sig. [redacted]) qualora non fosse riuscita a soddisfare le pretese dei creditori. Per cui, la sig.ra [redacted] in considerazione dell'affetto che la legava alla sig.ra [redacted] e delle assicurazioni ricevute da quest'ultima – che evidenziava di essere in attesa di ricevere un'ingente somma di denaro, a titolo di risarcimento danni per un sinistro stradale, che le avrebbe consentito di ripianare tutti i propri debiti –, previo confronto con il sig. [redacted] decideva di prestare alla cugina l'importo di lire 50.000,000. Successivamente, la sig.ra [redacted] unitamente al marito sig. [redacted] (di seguito, congiuntamente, anche solo i "sig.ri [redacted]"), chiedevano alla sig.ra [redacted] di sottoscrivere (nel loro interesse, non potendo avere accesso al credito) un contratto di mutuo, facendo leva, ancora una volta, sul paventato imminente dissesto economico. Contestualmente, i sig.ri [redacted] assicuravano la sig.ra [redacted] affermando che avrebbero restituito la somma precedentemente ricevuta in prestito, pari a lire 50.000,000, una volta percepito il risarcimento e che, in ogni caso, avrebbero onorato le rate del mutuo sino alla sua estinzione. La sig.ra [redacted] come riferito allo scrivente, certa che nessun istituto di credito le avrebbe mai concesso un mutuo, essendo (all'epoca) senza occupazione lavorativa e nullatenente, e temendo che rifiutandosi avrebbe compromesso i rapporti di parentela con la cugina, nonché rischiato di perdere definitivamente le somme sino ad allora prestate, accettava di recarsi, in compagnia dei sig.ri [redacted]. In quell'occasione, la banca Carical concedeva alla stessa il mutuo richiesto. Ed infatti, in data 2 luglio 1996, la sig.ra [redacted] sottoscriveva il contratto di mutuo per un importo pari a lire 99.000,000, della durata di 10 anni, da rimborsarsi in n. 20 rate semestrali a decorrere dal 31 dicembre 1996 sino al 30 giugno 2006. Sempre come riferito dai coniugi [redacted], l'intera somma veniva messa nella disponibilità dei sig.ri [redacted] i quali si impegnavano verbalmente a corrispondere le relative rate alla banca.





A garanzia del corretto adempimento del mutuo in parola, essendo, come detto, la sig.ra [] nullatenente, veniva iscritta ipoteca volontaria su un immobile di proprietà del sig. [] [] (terzo datore di ipoteca), parente dei sig.ri [] per l'importo di lire 198.000,000, nonché concessa fideiussione da parte del sig. []. A fronte delle numerose giustificazioni date dai sig.ri [] al fine di ritardare la restituzione del denaro ricevuto in prestatto, i rapporti tra questi e i coniugi [] si deterioravano irrimediabilmente fino a cessare del tutto.”.

Successivamente i coniugi si trasferivano per motivi lavorativi a Milano ove, acquistava l'immobile sito in via [] sul quale trascrivevano, a garanzia del mutuo di lire 140.000.000,00 a tasso di interesse variabile contratto con Sanpaolo IMI s.p.a., ipoteca volontaria.

Nel 2006, previa concessione di un ulteriore mutuo, i coniugi acquistavano un appartamento sito in Villa San Giovanni (RC), concludendo con Sanpaolo IMI s.p.a un contratto di mutuo per l'importo di euro 50.000,00, da restituirsi in 120 rate a tasso variabile. Anche a garanzia di quest'ultimo prestito, i coniugi, iscrivevano un ipoteca volontaria di secondo grado sul compendio immobiliare sito in Milano.

“Come emerge dal CRIF, tra il 2006 e 2007, la sig.ra [] otteneva due carte di credito rateale, una da Carrefour Banque con un limite di utilizzo di euro 3.500,00, l'altra da Santander Consumer Bank s.p.a. con un limite di utilizzo di euro 1.560,00, nonché, da parte di quest'ultima, il finanziamento della somma di euro 15.000,00 da restituirsi in n. 60 rate di euro 297,00 ciascuna. Come riferito dalla Ricorrente, tali finanziamenti venivano richiesti al fine di potersi assicurare la liquidità necessaria per provvedere alle eventuali esigenze della famiglia. Come riferito dalla Ricorrente, tali finanziamenti venivano richiesti al fine di potersi assicurare la liquidità necessaria per provvedere alle eventuali esigenze della famiglia. L'11 gennaio 2010, i coniugi [] ottenevano da Webank s.p.a. un nuovo mutuo di euro 145.000,00, da restituirsi in n. 180 rate, che consentiva loro di estinguere sia il mutuo contratto nel 2000 (i.e. per l'acquisto dell'immobile sito in Milano, via [] sia quello stipulato nel luglio 2006 (i.e. per la ristrutturazione dell'immobile sito in Villa San Giovanni). Tale mutuo veniva garantito con iscrizione ipotecaria volontaria sul compendio immobiliare di Milano. In data 29 gennaio 2010, la sig.ra [] veniva raggiunta, dapprima, dalla notifica di un atto di precetto, poi di pignoramento dell'immobile sito in Villa San Giovanni (RC), e ciò per il mancato pagamento delle rate del mutuo contratto nel 1996: rate che, come asserito dai coniugi [] dovevano essere onorate dai sig.ri [] effettivi beneficiari del finanziamento, in forza dell'impegno verbale dagli stessi assunto. Era così che i coniugi [] venivano a conoscenza del fatto che i sig.ri





[redacted] non avevano mai corrisposto le rate del mutuo stipulato in loro favore (...); a tal punto la “ sig.ra [redacted] agiva, parallelamente: a) da un lato, in sede civile contro i sig.ri [redacted] con atto di citazione datato 21 maggio 2010, con il quale veniva chiesta la condanna degli stessi “al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di € 115.441,61 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale patito”. Tale iniziativa veniva, tuttavia, rigettata con sentenza n. 1622/2013, che condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.950,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. Al fine di recuperare le predette spese, i convenuti sig.ri [redacted] procedevano alla notifica, nei confronti della sig.ra [redacted] di atto di pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro della stessa (i.e. Asl Città di Milano). Come riferito dai coniugi [redacted] la vertenza veniva, poi, definita transattivamente; b) dall’altro lato, proponendo opposizione all’esecuzione immobiliare subita. Anche tale iniziativa, come riferito dai coniugi [redacted] veniva rigettata. (...) Considerata l’infruttuosità delle azioni intraprese dalla sig.ra [redacted] la procedura esecutiva immobiliare si concludeva, come risulta dal decreto di trasferimento mostrato allo scrivente, con la vendita all’asta dell’immobile sito in Villa San Giovanni (RC), al prezzo di euro 68.000,00. Tuttavia, anche tale seconda procedura esecutiva (i.e. la prima nei confronti del sig. [redacted] non consentiva al creditore procedente, Italfondiarario s.p.a., succeduto a banca Carical, di rientrare del credito vantato, originato dal mutuo del 1996. Nel corso dell’anno 2010 e fino al 2015, i coniugi [redacted] come risulta dal CRIF, facevano ricorso ad alcuni finanziamenti, e ciò, come dagli stessi sostenuto, al fine di far fronte alle maggiori spese, non solo familiari, ma anche legali (che si erano visti costretti ad affrontare), oltre che alle rate dei finanziamenti precedentemente contratti. Nel corso dell’anno 2010 e fino al 2015, i coniugi [redacted] come risulta dal CRIF, facevano ricorso ad alcuni finanziamenti, e ciò, come dagli stessi sostenuto, al fine di far fronte alle maggiori spese, non solo familiari, ma anche legali (che si erano visti costretti ad affrontare), oltre che alle rate dei finanziamenti precedentemente contratti”.

Da ultimo “A seguito delle suddette vicissitudini, i coniugi [redacted] temendo per il futuro sostentamento dei quattro figli, costituivano, con atto a rogito del Notaio Angelo Giordano in data 29 luglio 2011, un fondo patrimoniale avente ad oggetto l’abitazione familiare sita in Milano, via [redacted] Con sentenza n. 6091/2017 emessa dal Tribunale di Milano in data 29 settembre 2016, pubblicata il 29 maggio 2017, l’Organo giudicante accoglieva la domanda di revoca del fondo patrimoniale e condannava i coniugi [redacted] al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 700,00 per spese ed euro 7.795,00 per compensi, oltre a spese generali, i.v.a. e





c.p.a.. L'ulteriore condanna alle spese processuali (che veniva ad aggiungersi a tutte le precedenti sopra descritte), oltre al pagamento dei propri legali, andava ad aggiungersi alla già estremamente precaria situazione economica, tanto da indurre i coniugi [] a ricorrere a nuovi finanziamenti, al fine di avere la liquidità necessaria per farvi fronte”.

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CC.II e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., oltre che il merito creditizio, nel rapporto tra rate e reddito al momento della concessione dei finanziamenti; rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi degli articoli 67 e 68 comma 2°, cc.ii. nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che – come esposto dall'OCC – le entrate mensili reddituali nette disponibili ammontano ad euro € 1.836,93 circa di cui il ricorrente dichiara di mettere a disposizione dei propri creditori l'importo di euro 650,21 mensili per un arco temporale di 48 mesi, il tutto per complessivi 31.210,08 a fronte di un passivo scaduto pari ad euro 196.989,43;

rilevato che la proposta formulata prevede quale utilità concreta per la soddisfazione dei creditori, come integrata nell'ultima memoria e relazione integrativa dell'OCC, il seguente piano con le percentuali come di seguito evidenziate: “L'attivo disponibile pari ad euro **31.210,08** permetterà l'integrale soddisfacimento del credito prededucibile e privilegiato, parziale di quello chirografario i.e. nella misura del 5% di ciascuna posizione)”.

Creditore	Importo da imputarsi alla Massa attiva mobiliare secondo la suddetta percentuale	Credito soddisfatto
Organismo di Composizione della Crisi	€ 1.983,41 (=50% di € 3.966,82 (100% sulla massa di € 31.210,08))	€ 1.983,41
Fondo in prededuzione	€ 1.000,00 (100% sulla massa di € 31.210,08)	€ 1.000,00
Totale prededucibile	€ 2.983,41	€ 2.983,41





Creditore	Importo da imputarsi alla Massa attiva mobiliare secondo la suddetta percentuale	Credito soddisfatto
Avv. Francesca Monica Cocco	€ 19.595,98 (100% sulla massa residua di € 28.226,67)	€ 19.595,98
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 1.105,10 (100% sulla massa residua di € 28.226,67)	€ 1.105,10
Regione Lombardia	€ 427,09 (100% sulla massa residua di € 28.226,67)	€ 427,09
Comune di Milano	€ 126,00 (=50% di € 252,00) (100% sulla massa residua di € 28.226,67)	€ 126,00
Fondo privilegiato	€ 1.251,00 (100% sulla massa residua di € 28.226,67)	€ 1.251,00
Totale privilegio	€ 22.505,17	€ 22.505,17





Creditore	Importo da imputarsi alla Massa attiva mobiliare residua pari ad € 5.721,50	Percentuale di soddisfacimento	Credito soddisfatto
Agenzia Entrate Riscossione	€ 635,34	5%	€ 31,77
Regione Lombardia	€ 54,12	5%	€ 2,71
sig.ra Marialillia Speretta	€ 10.000,00*	5%	€ 500,00
IFIS NPL s.p.a.	€ 13.022,05*	5%	€ 651,10
Castello Finance s.r.l.	€ 104.430,49*	2,5% ²²	€ 2.610,76
CRIO SPV 4 s.r.l.	€ 9.726,20*	2,5% ²³	€ 243,16
CRIO SPV 4 s.r.l.	€ 6.056,91	5%	€ 302,85

Revalea s.p.a.	€ 2.351,14	5%	€ 117,56
Agos Ducato s.p.a.	€ 15.648,22	5%	€ 782,41
Findomestic Banca s.p.a.	€ 7.661,48	5%	€ 383,07
AT NPL'S s.p.a.	€ 1.914,90	5%	€ 95,75
Totale chirografo	€ 171.500,85		€ 5.721,13

Sulla moratoria biennale ex articolo 67 comma 4 CCII

Risulta *per tabulas* che nei prospetti di soddisfazione del ceto creditorio, depositati da parte ricorrente ed evidenziati nella relazione dell'OCC, non risulta rispettato il termine biennale di cui all'articolo 67 comma 4 CCII.

In tema di moratoria, con l'articolo 19 del Correttivo Ter al Codice della Crisi e dell'Insolvenza, il legislatore ha reintrodotta nella disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in particolare all'articolo 67 comma 4 CCII, una moratoria sino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

Tale termine, ampliato rispetto al termine annuale di cui alla previgente disciplina contenuta nella L. 8/2012, trova la propria ragione giustificatrice nell'evitare che un dilazionamento troppo ampio dei





pagamenti si traduca in un pregiudizio dei creditori privilegiati di fatto rendendo inappetibile per i predetti creditori la conclusione positiva di tale procedura.

Inoltre, il predetto termine discende dalla necessità di contemperare l'esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione opportunamente tutelando le ragioni dei creditori privati, nel piano del consumatore, del diritto di voto. Da ciò la spettanza degli interessi moratori durante il periodo de qua. Sulla punto è intervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte la quale, nei casi aventi per oggetto la previgente disciplina di cui all'articolo 8 comma 4 L.3/2012, ha ribadito a più riprese la derogabilità del predetto termine *“purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la ‘possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore’ (Cass. 17834/2019, 17391/2020)”* (cft. Cass. Civ. sentenza n.34150/2024, Cass. Civ. sentenza n. 31790/2024);ne deriva dunque che secondo il predetto orientamento di legittimità *“può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza della proposta; facoltà che, in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare «la convenienza del piano», ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, l. n. 3/2012, al fine di suscitare il controllo del giudice circa la possibilità che quel credito «sia soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» di cui dagli artt. 14-ter e ss., l. cit.; controllo che, solo se in caso di esito positivo, può legittimare l'omologazione del piano medesimo”*(cft. Cass. Civ. sentenza n.34150/2024; Cass. 31790/2024; Corte cost. n. 245/2019)

Alla luce della relazione illustrativa alla Camere del nuovo decreto correttivo del Codice della crisi e dell'interpretazione sistematico-letterale del nuovo articolo 67 comma 4, è evidente che la reintroduzione del termine non si sostanzia in una “contrapposizione” al suddetto orientamento giurisprudenziale quanto piuttosto una cristallizzazione normativa di un bilanciamento di interessi compiuto *ex lege* con lo scopo di ampliare l'adesione all'istituto del piano di ristrutturazione del consumatore.

Piu nello specifico, in linea con la predetta giurisprudenza della S.C. – a cui questo Giudice intende aderire - e volendo ritrovare la radice ordinamentale dell'istituto de quo, la moratoria biennale di cui all'articolo 67 comma 4 è il risultato di una composizione di interessi vantati dal ceto creditorio prelatizio e privilegiato e dal consumatore ricorrente che ha quale conseguenza principale quella di privare il creditore privilegiato della facoltà di opporsi in ragione della mancata convenienza di un piano di ristrutturazione che disponga, in favore dello stesso un adempimento dilazionato entro due anni della propria obbligazione, oggetto del piano di ristrutturazione.





Ne deriva, dunque, che qualora il consumatore dovesse prospettare un pagamento, anche parziale, entro i due anni dei predetti crediti nulla può essere opposto da parte del creditore in merito alla convenienza di un siffatto pagamento; diversamente, qualora tale termine venisse superato, al creditore è riconosciuta la possibilità di opporsi all'omologa del piano dovendo, in questo caso, operare una valutazione di convenienza e non di fattibilità del piano stesso.

Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, con memoria integrativa depositata in data 10.03.2025, parte ricorrente dà atto di un intervenuto patto para-concordatario con il quale l'Avv. Francesca Monica Cocco ha accettato di essere soddisfatta integralmente (come da piano di ristrutturazione dei debiti analizzato) successivamente agli altri creditori privilegiati rinunciando di fatto alla moratoria biennale nonché agli interessi moratori maturati sulle somme iscritte al privilegio.

In considerazione di ciò, si possono ritenere superate le considerazioni rilevate dal Giudice delegato nel proprio decreto integrativo, anche in considerazione che dalla rinuncia degli interessi moratori da parte dell'Avv. Cocco, risulta una somma ulteriore a favore della massa chirografaria.

Sull'esclusione dalla proposta attiva dell'abitazione principale:

Nella relazione dell'OCC si rappresenta l'esclusione dal computo della massa attiva della casa di abitazione di proprietà del solo Sig. [] a seguito di atto donazione con la quale la moglie Sig.ra [] ha disposto della propria quota di comproprietà a favore del marito.

Trattandosi tuttavia di procedura familiare così come definita dall'articolo 66 CCII per la quale i membri familiari, possono presentare congiuntamente o disgiuntamente, un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando *“sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Come relazionato dallo stesso OCC, il sovraindebitamento ha origine comune scaturendo dalle vicende che hanno coinvolto i coniugi negli anni 90, precedentemente descritte; in particolare, per quanto ivi di interesse, rileva il mutuo contratto da entrambi i coniugi escluso dal piano.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 5 CCII, parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione all'esclusione della massa attiva della procedura di ristrutturazione dei debiti in essere l'immobile de quo, onerandosi di adempiere interamente alla propria quota di debito contratto con Webank S.p.a. avente garanzia reale sull'immobile medesimo.

Considerata la stima dell'immobile riportata nella relazione integrativa, depositata dall'OCC in data 10.03.2025, è chiaro come un eventuale azione esecutiva immobiliare sullo stesso apporterebbe alla procedura di liquidazione controllata un'importante somma, idonea da sé a soddisfare l'intero ceto creditorio.





Sebbene l'immobile costituisca l'abitazione principale dei coniugi – la cui tutela nelle procedure di sovraindebitamento è fortemente auspicata da parte del legislatore - la giurisprudenza e la dottrina, tuttavia, hanno ritenuto più volte che la casa di abitazione può essere esclusa dalla procedura di ristrutturazione dei debiti in parola purché il suo valore, anche in considerazione delle tempistiche di vendita e delle spese di procedura, non sia tale da incidere significativamente sul soddisfacimento dei creditori (*cft. Tribunale Grosseto, Sent., 27/07/2022; Tribunale Mantova, Sent., 29/03/2023; Tribunale Trani, Sent., 31/07/2023, n. 49*)

Più nel dettaglio, il portato dell'articolo 67 comma 5 CCII si sostanzia in una deroga all'ordinario operare della regola generale di cui all'articolo 2740 cc. (in virtù della quale il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutto il suo patrimonio – *cft. Tribunale Monza sez. III, 05/01/2024*) introducendo un diverso meccanismo che fa salva l'abitazione principale del debitore qualora una volta sottoposto il piano di ristrutturazione del consumatore alla valutazione del ceto creditorio quest'ultimo non presti opposizione alcuna in ragione del fatto che l'eventuale vendita forzosa dell'immobile potrebbe risultare meno appetibile in rapporto alle quote di soddisfazione proposte nel piano di ristrutturazione sottoposto alla loro valutazione.

Una simile ragione trova il proprio sostrato logico-normativo nell'evitare che una deroga alle regole generali proprie della concorsualità determini un maggiore beneficio per il creditori mutuanti le somme per l'acquisto della casa di abitazione (soprattutto se il valore di quest'ultima è inferiore all'importo del mutuo in essere) pregiudicando, irragionevolmente, i creditori chirografari che dalla depauperizzazione dagli asset attivi si vedono non solo ridotte le fonti di approvvigionamento ma anche il loro grado di soddisfazione (*cfr. Tribunale Avellino sez. I, 11/04/2024, n.16*).

Tanto premesso in diritto, deriva da sé che simili considerazioni spettano ai creditori medesimi i quali, chiamati a compiere una valutazione di convenienza del piano e posti nella condizione di adottare una consapevole e ponderata decisione in ordine alla loro soddisfazione in caso di apertura dell'alternativa procedura di liquidazione controllata, hanno il diritto di esprimere la loro contrarietà, in termini di convenienza, opponendo all'omologa del piano di ristrutturazione.

Nella relazione integrativa dell'OCC il valore dell'immobile stimato dall'Esperto è compreso tra un valore minimo di euro 253.668,78 ad un massimo di euro 293.559,78. La prosecuzione del mutuo determinerebbe certamente un trattamento favorevole per il creditore del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, determinando invece un sacrificio per i creditori chirografari che nella differenza tra valore dell'immobile e valore del mutuo ipotecario si soddisferebbero integralmente.





Ciò risulta ancor più evidente dalla lettura della relazione integrativa depositata dall'OCC per la quale “qualora (tra gli altri beni) l'appartamento e il box siti in Milano dovessero essere venduti in tempi ristretti ai valori di cui si è detto, i creditori privilegiati (unitamente ai creditori chirografari) vedrebbero soddisfatto integralmente il proprio credito verosimilmente nel biennio”.

Fermo restando quanto esposto, l'eventuale liquidazione del bene immobile, nel caso della Sig.ra [] consentirebbe la sola soddisfazione della propria quota di obbligazione, contratta con WeBank, considerato che solo quest'ultimo credito è garantito da entrambi i coniugi con ipoteca sull'immobile de quo.

Ne deriva dunque, che è da escludersi che l'eventuale valore dell'immobile debba essere considerato nella valutazione circa la maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, generando, in caso di vendita forzata dello stesso, utilità destinate unicamente a soddisfare, oltre al creditore ipotecario, i soli creditori del proprietario: il marito, ma tale valutazione va rimessa appunto ai creditori che hanno facoltà di opporsi.

Va rilevato che nel ricorso e nella relazione dell'OCC si espone che “Nel dettaglio il patrimonio attivo della Ricorrente è costituito da: a) i redditi da lavoro futuri, per la parte non necessaria al sostentamento della famiglia; b) una carta postepay n. 533317*****8351, con un saldo al 13 gennaio 2025 pari ad euro 2,06, pignorabile nei limiti di quanto previsto dall'art. 545, comma 8, c.p.c. Ciò posto, si osservi quanto segue. In primo luogo, per quanto riguarda i redditi da lavoro, è plausibile ritenere che l'importo che verrebbe messo a disposizione della liquidazione controllata sarebbe inferiore a quello offerto nell'ambito della Procedura, pari ad euro 650,21 mensili, posto che la Ricorrente, oltre alle proprie esigenze di sostentamento e familiari, dovrebbe provvedere anche al pagamento, unitamente al marito, di un immobile in locazione (in caso di vendita della casa familiare). È bene, altresì, ricordare che la durata di una procedura liquidatoria di norma coincide con quella minima prevista dalla legge, quantificabile in 3 anni; la sig.ra [] invece, propone un piano della durata complessiva di 4 anni; di tal che la voce dell'attivo proposto con il presente piano verrebbe offerto al ceto creditorio per complessivi 48 mesi, anziché 36. In secondo luogo, considerata l'esiguità del saldo presente sul conto corrente intestato all'Istante, si ritiene che nel caso di ipotesi liquidatoria nulla sarà acquisito dalla procedura alla luce di quanto disposto dall'art. 545, comma 8, c.p.c., secondo cui “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, (...) nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti





previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge; Si segnala, inoltre, che nell'ipotesi di liquidazione controllata, si aggiungerebbero i costi prededucibili del compenso del liquidatore giudiziale nominato, nonché quelli per l'apertura e il mantenimento di apposito conto corrente bancario per 3 anni. Da ciò ne consegue che, per lo più in termini di durata, la proposta avanzata dalla sig.ra è da considerarsi maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Nelle integrazioni (docc. 3 a e 3 b) BANCO BPM SPA ha dichiarato che i pagamenti sono in regolare ammortamento, con dichiarazione aggiornata a febbraio 2025 e quindi da parte del Tribunale si tratta di una mera presa d'atto che il piano prevede l'esercizio della facoltà di legge ex art. 67 comma 5 CCII.

Va rilevato che si occorre solo prendere atto di un effetto giuridico della proposta e del piano che comporta la ristrutturazione dei crediti chirografari garantiti da delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio vantati da IBL BANCA e/o altre posizioni similari: sul punto, si rammenta che l'art. 67 c. 3 CCII stabilisce che "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4" e che anche Corte costituzionale Sentenza 10 marzo 2022, n. 65 ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), il cui tenore letterale è del tutto analogo all'art. 67 comma 3 ccii, argomentando ex art. 3 Cost. che a livello interpretativo deve "...rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento." e lo stesso deve opinarsi per analogia ed identità di ratio in relazione alle cessioni del credito, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio a garanzia dei mutui o finanziamenti chirografari;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti da

ORDINA

che il ricorso, la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, alle relazioni dell'OCC ed a tutte le successive integrazioni di debitore e OCC con memorie successivamente depositate ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori a cura del gestore della crisi dott. AVV. DANIELE





PORTINARO, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, ed ove esistente ed attiva preferendo la e mail certificata PEC, al più presto e comunque entro **trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con **espreso avvertimento** ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

AVVERTE

i creditori che nei **VENTI GIORNI** successivi alla comunicazione ciascuno di loro può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo Pec dell'OCC indicato nella comunicazione;

DISPONE

che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale www.tribunale.milano.it e/o ove esistente ed attiva del Ministero della Giustizia a cura del medesimo professionista OCC AVV. DANIELE PORTINARO, solo oscurando ove possibili eventuali dati sensibili e/o che involgono il diritto alla riservatezza di terzi estranei;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti (ivi compresa la sospensione di tutte le ordinanze di assegnazione del quinto dello stipendio e/o le cessioni del quinto e/o le delegazioni di pagamento con **IBL BANCA** e/o eventuali altre similari, in quanto idonee a pregiudicare la fattibilità del piano ove si prevede la falcidia di tali crediti); dispone il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a carico del consumatore ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII l'OCC, AVV. DANIELE PORTINARO, sentito il debitore, debba riferire con informativa scritta in PCT a questo G.D., allegando eventuali osservazioni pervenute dai creditori e le sue motivate valutazioni, e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, AVV. DANIELE PORTINARO a cura della cancelleria.

Milano, 18.4.2025

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli



